

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1399**PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CERRETI, CURTI, POLANO, MICELI, RAFFAELLI, SCHIRÒ, MARABINI,
LUZZATTO, ALICATA, MARILLI, ZANNERINI, SAMPIETRO GIOVANNI,
VENEGONI, JACOMETTI***Annunziata il 19 gennaio 1955***Inchiesta parlamentare sui finanziamenti effettuati dall'Amministrazione dello Stato a enti, società, cooperative e privati**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, in questo dopoguerra sono stati emanati numerosi provvedimenti legislativi, con i quali sono state stanziati ingenti somme a carico del bilancio dello Stato, per concedere sovvenzioni, contributi, mutui a condizioni particolarmente favorevoli ad imprese industriali, agricole, armatoriali, a cooperative, ad imprese di costruzioni edilizie, a comuni e ad altri enti locali.

L'attribuzione di questi fondi è effettuata dagli organi esecutivi all'infuori di ogni possibilità concreta di controllo da parte del Parlamento e nell'esercizio di un potere pienamente discrezionale e, per ciò stesso, difficilmente controllabile per quanto concerne la sua rispondenza effettiva a criteri di imparzialità, di pubblico interesse e di sana amministrazione.

Di qui la crescente esigenza della pubblica opinione a che in tale delicata materia si affacci, sia pure a distanza di anni, e senza interferire, come è ovvio, nei poteri della pubblica amministrazione, l'occhio del potere ispettivo che la Costituzione riconosce alle Camere.

Di recente, il comunicato del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 1954, enunciando

in forma categorica e grave che appunto in questo campo dell'attività della pubblica amministrazione si sono manifestati illegalità ed abusi e per giunta a vantaggio di determinate forze politiche, ha accresciuto — come è ovvio — questa esigenza della pubblica opinione e reso, oramai, pressante e indilazionabile il suo soddisfacimento.

Naturalmente, tali formali asseverazioni ed accuse del Governo non possono lasciare insensibili quelle forze politiche che vengono indicate come sollecitatrici e beneficiarie di tali abusi ed illegalità, e determinano, nei rappresentanti di tali forze politiche in Parlamento, il diritto e il dovere di chiedere che si indaghi sul fondamento delle accuse stesse.

Non si potrebbe di leggieri negare o contestare siffatto diritto e dovere, se non affermando che il potere esecutivo possa, attraverso il Governo, gettare pubblicamente il discredito su partiti politici, organizzazioni democratiche, istituzioni economiche (cooperative) senza darne la prova e senza essere disposto a darla, ove ne venga richiesto. È chiaro che in siffatta ipotesi vale, a maggior ragione, ciò che è riconosciuto dalla legge comune a favore del singolo cittadino che è colpito nel suo onore e nel suo prestigio:

cioè che egli abbia il diritto in senso proprio — ed il dovere in senso morale — di sottoporsi a giudizio, dando all'autore dell'accusa il pieno diritto di provarla.

Ma v'ha di più. È facile riflettere, infatti, che se abusi ed illegalità si sono compiuti, in questa materia, a favore di partiti e forze politiche che da oltre sette anni non sono più rappresentate nel Governo, non può non sorgere legittimo il sospetto che ben più facilmente i favori dello Stato possano essere andati a partiti e forze politiche che da altrettanto tempo detengono il monopolio del potere.

Sarebbe, invero, cosa fuori di ogni umana probabilità che gli organi dello Stato — dai Ministri ai funzionari — abbiano inteso favorire (illegalmente, come afferma il richiamato comunicato del 4 dicembre) proprio quelle correnti politiche che in tutti questi anni sono state all'opposizione, in danno del partito o dei partiti di governo, verso i quali il potere discrezionale di erogazione dei fondi sarebbe stato esercitato con estremo ed assoluto rigore.

Il dovere politico e morale del Governo, e dei partiti che lo sostengono, di accettare la proposta di una inchiesta parlamentare sulla intiera materia è dunque quanto mai evidente.

* * *

Nella proposta di legge che presentiamo, è delimitato il campo della indagine da affidarsi alla Commissione, con richiamo alle singole disposizioni legislative, in virtù delle quali è stata attribuita alla pubblica amministrazione la facoltà di erogare somme, a vario titolo, a privati ed enti.

L'elencazione non esaurisce tutta la materia, pur contenendo, si ritiene, la parte più importante di essa.

Non ci è dato di calcolare le somme globalmente erogate dallo Stato in attuazione delle leggi richiamate; non sarebbe esagerato però, a nostro avviso, il calcolo che facesse superare di molto i mille miliardi di lire, se si riflette che solo per ciò che concerne il primo gruppo di leggi, cioè i finanziamenti effettuati dal Ministero del tesoro attraverso l'apposito Ispettorato, erano stati erogati, fino al 1953, oltre cinquecento miliardi di lire. Questo è, certamente, il settore nel quale più delicata e importante si fa l'indagine, trattandosi di finanziamenti concessi, di regola, ad imprese private e per importi unitari sovente ingenti.

Molto importanti, senza dubbio, anche gli investimenti compiuti dalla Cassa per il Mezzogiorno, il cui bilancio, come è noto, pre-

vede l'impiego medio annuale di 100 miliardi, sul cui impiego interessa indagare, sia per ciò che concerne la destinazione dei fondi, sia per quanto riguarda gli appalti.

Né minore interesse presenta una indagine circa il criterio e le finalità effettivamente perseguite nella erogazione dei contributi statali alle cooperative edilizie, che, come è noto, per quanto riguarda la legge 2 luglio 1949, n. 408, vengono assegnati dal Ministero dei lavori pubblici senza alcun parere di organi collegiali o comunque rappresentativi delle categorie interessate.

La proposta indica anche come eventuale oggetto dell'inchiesta i contributi erogati in favore della piccola proprietà contadina, nonché le somme erogate per i cantieri scuola e cantieri di lavoro.

Infine, pare ai proponenti che non possano essere escluse dall'indagine della Commissione, di cui alla presente proposta di legge, le gestioni dell'E. N. A. L. e della Gioventù italiana affidate dal 1945 in avanti a commissari, in particolare per quanto riguarda i beni già appartenenti alle disciolte organizzazioni dell'O. N. D. e della G. I. L.

I governi che si sono succeduti in questi ultimi sette anni si sono dimostrati particolarmente rigidi e severi contro qualsiasi riconoscimento alla restituzione dei patrimoni e degli immobili dal regime fascista estorti, col ricorso alla violenza e attraverso ogni forma di abusi, alle libere organizzazioni di lavoratori (Cooperative, Case del popolo, Camere del lavoro, ecc.) ed hanno spiegato una irremovibile opposizione ai disegni di legge che in proposito sono stati presentati al Senato e alla Camera.

Di conseguenza, secondo il parere dei proponenti, si deve dimostrare se la stessa posizione è stata assunta dai predetti Governi in tutti i settori e in ogni direzione, così che gli interessi della collettività risultino essere stati tutelati indiscriminatamente.

Si tratta, ripetesi, di un campo molto vasto di indagine che nulla vieta, tuttavia, di modificare in un senso o nell'altro, attraverso la discussione, sia limitando l'indagine a determinati settori, sia scaglionando nel tempo successive tappe dell'inchiesta.

* * *

Onorevoli colleghi, con la presente proposta non si intende gettare un generico sospetto sulla pubblica amministrazione, che non è, come apparato esecutivo, destinataria dell'inchiesta, bensì rivolgere l'attenzione specifica del potere ispettivo del Parlamento

su una determinata branca dell'attività del Governo, ai cui membri le leggi citate attribuiscono il potere di erogare il denaro pubblico, e a cui risale quindi in definitiva ogni relativa responsabilità.

Tale branca di attività è certamente tra le più delicate, e il problema di una indagine si rende indilazionabile, dopo la recente presa di posizione del Governo, per i motivi che dianzi si sono esposti.

Non dubitiamo che, in una formulazione o nell'altra, la Camera non vorrà sottrarsi al dovere cui la richiamiamo e che il Governo non vorrà sottrarvisi, ché, in caso contrario, si potrebbe dire che nel nostro Paese, ad una riluttanza governativa a sottoporsi al potere ispettivo del Parlamento, si aggiunge il malcostume di lanciare accuse infamanti contro gli avversari politici senza dare a questi i mezzi per difendersi.

TESTO DELLA PROPOSTA

ART. 1.

È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di condurre una approfondita ed esauriente indagine in ordine ai metodi ed ai criteri di erogazione nonché ai soggetti a favore dei quali, a partire dall'8 maggio 1948, sono stati concessi contributi, sovvenzioni, mutui o anticipazioni su mutui con la partecipazione dello Stato al rimborso del capitale o alla corresponsione dell'interesse, in relazione alle seguenti leggi e materie, con particolare ricerca dell'eventuale favore usato verso partiti o altre organizzazioni o enti:

a) finanziamenti effettuati ad imprese private dal Ministero del tesoro attraverso l'Ispettorato generale dei finanziamenti istituito presso la Direzione generale del tesoro, con riferimento ai seguenti oggetti:

Riconversione industriale (legge 30 agosto 1951, n. 952).

Finanziamenti ad imprese industriali, commerciali e artigiane alluvionate (legge 13 febbraio 1952, n. 50).

Acquisti in U. S. A. con fondi « Export-Import Bank » (decreto legislativo luogotenenziale 11 settembre 1947, n. 891, e decreto-legge 7 maggio 1948, n. 927).

Finanziamenti E. R. P. (legge 3 dicembre 1948, n. 1425; legge 21 agosto 1949, n. 730, e legge 30 luglio 1950, n. 723).

Finanziamenti a medie e piccole industrie con prelevamento dal fondo E. R. P. (legge 18 aprile 1950, n. 258, articolo 1).

Acquisti nell'area della sterlina (legge 18 aprile 1950, n. 258, articolo 3).

Acquisto macchinari con prelevamento dal fondo lire (legge 4 novembre 1950, n. 922).

Industrializzazione del Mezzogiorno (decreto-legge 14 dicembre 1947, n. 1598; e legge 9 maggio 1950, n. 261).

Finanziamenti alla siderurgia (legge 28 luglio 1950, n. 722).

Credito navale (legge 8 marzo 1949, n. 75, articolo 21).

Credito navale (legge 8 marzo 1949, n. 75, articolo 26).

Credito navale (legge 25 luglio 1952, n. 949).

b) legislazione vigente sulle costruzioni e sulla edilizia popolare con speciale riguardo alle leggi 2 luglio 1949, n. 408, e 10 agosto 1950, n. 715, e successive integrazioni e modificazioni;

c) legislazione vigente sulla formazione della piccola proprietà contadina e sulla Cassa relativa (decreto-legge 5 marzo 1948, n. 121, ratificato con la legge 22 marzo 1950, n. 144, e successive modificazioni e integrazioni);

d) norme vigenti a favore delle Regioni meridionali e relative ai fondi della Cassa del Mezzogiorno (legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni);

e) legislazione vigente sui cantieri scuola e cantieri di lavoro (legge 29 aprile 1949, e successive modificazioni e integrazioni).

ART. 2.

La Commissione di cui all'articolo 1 è anche incaricata di una indagine sulle gestioni commissariali dell'E. N. A. L. e della Gioventù italiana per ciò che concerne l'amministrazione e la alienazione dei beni patrimoniali appartenenti, o affidati agli Enti in liquidazione.

ART. 3.

La Commissione è composta di 21 deputati.

ART. 4.

Per l'esecuzione del suo mandato, la Commissione dispone di tutti i poteri di cui all'articolo 82 della Costituzione della Repubblica.

ART. 5.

La relazione della Commissione sarà presentata alla Camera entro 4 mesi dalla data della deliberata inchiesta.

ART. 6.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del bilancio della Camera dei deputati.